

## **CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA**

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)  
Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400  
Capitale sociale: Euro 9.726.803,00  
C.f. e P.iva.: 02029410400

\* \* \*

### **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, col, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – "Tuspp"), tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, Co. 5).

#### **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

L'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha introdotto l'obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'Assemblea annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, nell'ambito della relazione annuale sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede inoltre che: "qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

La Società non rientra fra i soggetti obbligati alla redazione della "Relazione sulla gestione" in quanto il presente Bilancio è redatto in forma abbreviata (sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis 1° comma del C.c.), si è ritenuto pertanto che la prescritta informativa venisse riportata in un documento separato che farà parte integrante del progetto del bilancio di esercizio affinché venga resa ai Soci contestualmente al Bilancio di esercizio.

In ottemperanza alla suddetta disposizione di Legge vengono esposti alcuni indicatori aziendali ritenuti significativi, per la struttura economico finanziaria della Società, al fine di monitorare l'andamento della società in relazione alle "soglie di allarme", ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri

fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi de/l'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione azienda/e, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico de//e attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'artico/o 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore del/e società partecipate, con esclusione del/e società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari a//e società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto l'aggiornamento del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 31 marzo 2023 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## 1. DEFINIZIONI.

### 1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### 1.2. Crisi

Il nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche introduce una sostanziale novità in relazione a quanto definito dall'art 6, già citato.

Da quanto esposto al secondo comma del predetto articolo, ("Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4") appare evidente il dettame normativo secondo cui le società a controllo pubblico siano obbligate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'approccio che si dovrebbe adottare è sostanzialmente simile, anche se in un contesto differente, a quanto riportato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 al paragrafo A.13 in merito al concetto di continuità aziendale.

Sia nel contesto dell'ISA Italia 570 che del nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche si pone sempre maggiormente l'attenzione agli aspetti inerenti il perdurare di condizioni che possano consentire al debitore di poter far fronte alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte imposta dall'art. 2740 c.c.. In tale ottica, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 impone la strutturazione e l'applicazione di sistemi di allerta senza tuttavia definirne nello specifico i crismi di applicazione.

In via generale, si può affermare che anche alle società a partecipazione pubblica si applicano le disposizioni del d.lgs. n 12/01/2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – c.d. CCI), *fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche* (art. 1 comma 3), dal che si deduce che la nozione di crisi di impresa è mutuata dal CCI in quanto la disciplina speciale, sopra riportata, nulla definisce al riguardo.

Peraltro il rapporto fra CCI e Tuspp è stato qualificato di natura complementare e non di antitesi (cfr. Mef - Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 175/2016))

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Il D.Lgs. 175/2016, come si è avuto modo di anticipare, prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi.

A partire dalla presente relazione, predisposta con riferimento al bilancio dell'esercizio 2022, si è ritenuto di utilizzare il metodo di calcolo degli indici di cui alla Relazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella Relazione "Crisi d'impresa gli indici dell'allerta" dell'ottobre 2019, in attuazione dell'art. 13 del D.lgs. 2 gennaio 2019, n. 14, seguendo l'orientamento del MEF che, nel corso del 2021, ha emesso il documento "Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale - Art. 6, comma 2. D. Lgs. n.175/2016" disponibile sul sito dal Ministero, nel quale, al par. 4.2, conferma la validità dell'utilizzo degli indici /indicatori quantitativi elaborati dal CNDCEC.

Valga ricordare in questa sede che il MEF – dipartimento del Tesoro – Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, ai sensi dell'art. 15 del Tuspp, è *“competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. [Comma 2] Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.*

Si è ritenuto quindi seguire le indicazioni del Mef adottando, come di seguito illustrate, gli indici/indicatori elaborati dal CNDCEC nonostante l'art. 13 - fonte normativa da cui traeva origine la delega al CNDCEC – sul punto sia stato prima modificato dal d.lgs. 26/10/2020 n. 147 e poi abrogato e sostituito dal D.lgs. 17/06/2022 n. 83 e ciò anche di ragione del fatto che la scelta degli strumenti di analisi è stata effettuata privilegiando quelli che si ritiene siano in grado di misurare con più accuratezza i rischi a cui la società risulta maggiormente esposta, consentendo una valutazione chiara dello stato di salute.

A tal riguardo la Relazione “Crisi di impresa – gli indici dell'allerta “ chiarisce: *“Il CNDCEC, pur eseguendo integralmente il mandato legislativo di elaborazione degli indici di cui al secondo comma dell'art. 14 ha anche definito, un argomentato iter logico che, dall'esame dell'andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di crisi. Questi, come da espressa previsione dell'art. 2 lett. a), attengono alla manifestazione dell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, indizi dai quali scaturiscono gli obblighi segnaletici di cui all'art. 14. A tal fine è stata adottata una struttura, ad un tempo, “ad albero” e combinata.”*

Il percorso logico deduttivo della struttura “ad albero” viene di seguito schematizzata dalla stessa relazione del CNDCEC:

## IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



# Conclusioni e calcolo dell'applicazione della struttura "ad albero" degli indici di allerta per la predizione di crisi aziendale della società C.A.A.R. S.p.A.

<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		10.139.128,00	Patrimonia netto positivo - Procedere al calcolo del DSCR
	Capitale minimo di legge		

<b>Indice Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</b>			
L'indice è disponibile ?	NO		Procedere al calcolo degli indici per la verifica delle soglie settoriali
L'indice è attendibile ? (N/A se l'indice non è disponibile)	NA		Procedere al calcolo degli indici per la verifica delle soglie settoriali
<b>Flusso di cassa (almeno semestrale - sulla base di budget di tesoreria)</b>			
Flussi di cassa positivi del periodo	DSCR Non disponibile		
Flussi di cassa negativi del periodo	DSCR Non disponibile		
<b>DSCR</b>			Indice non disponibile

## SOGLIE DEGLI INDICI SETTORIALI

### Rispondere e compilare tutte le seguenti informazioni:

Selezionare il settore di attività della società dall'elenco =====>

La società ha produzione pluriennale? (per denominatore indice 1)

Importo dividendi eventualmente deliberati (da dedurre dalle riserve di PN)

Debiti tributari (esigibili entro e oltre l'esercizio successivo)

Debiti previdenziali (esigibili entro e oltre l'esercizio successivo)

Risconti passivi \*

\*Scorporati dai debiti ove ricompresi teoricamente dal calcolo dell'indice in quanto non rappresentano debiti bensì quote di ricavo non di competenza di esercizi futuri

JMN, Servizi alle imprese	
NO	
30.998,00	Info non presente nei bilanci abbreviati da recuperare da Bilanci di Verifica
20.408,00	Info non presente nei bilanci abbreviati da recuperare da Bilanci di Verifica
5.642.950,82	Info non presente nei bilanci abbreviati da recuperare da Bilanci di Verifica

<b>1) SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI</b>					
<b>ONERI FINANZIARI / Valore della produzione</b>		Anno corrente	Parametro di settore		N. soglie superate   1
<b>ONERI FINANZIARI</b>	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	77.175,00			
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso	2.456.677,00			
<b>Indice</b>		3,14%	1,80%	Soglia superata	1

<b>2) ADEGUATEZZA PATRIMONIALE</b>					
<b>PN/Debiti totali</b>		Anno corrente	Parametro di settore		
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	10.139.128,00			
<b>DEBITI TOTALI</b>	I debiti (totali) sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei passivi (voce E).	4.343.038,18			
<b>Indice</b>		233,46%	5,20%	Soglia non superata	0

<b>3) EQUILIBRIO FINANZIARIO</b>					
<b>Attività a breve/Passività a breve</b>		Anno corrente	Parametro di settore		
<b>ATTIVITA' A BREVE</b>	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	1.752.079,00			
<b>PASSIVITA' BREVE</b>	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei passivi Voce E).	931.722,18			
<b>Indice</b>		188,05%	95,40%	Soglia non superata	0

<b>4) REDDITIVITA'</b>					
<b>Cash flow/Attivo</b>		Anno corrente	Parametro di settore		
<b>CASH FLOW</b>	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (ad.es. ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) meno i ricavi non monetari (ad.es. rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	795.956,00			
	Utile	156.344			
	Ammortamenti e svalutazioni	620.527			
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	17.085			
	Imposte anticipate	0			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.	20.239.197,00			
<b>Indice</b>		3,93%	1,70%	Soglia non superata	0

<b>5) ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO</b>					
<b>Debiti tributari e previdenziali/Attivo</b>		Anno corrente	Parametro di settore		
<b>DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI</b>	L'indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	51.408,00			
	Debiti tributari =>	30.998,00			
	Debiti previdenziali =>	20.408,00			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.	20.239.197,00			
<b>Indice</b>		0,25%	11,90%	Soglia non superata	0

In relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, gli indici calcolati hanno rispettato tutte le soglie di allerta ad eccezione dell'indice di sostenibilità oneri finanziari che fa registrare un'incidenza degli oneri finanziari sui ricavi del 3,14% rispetto all'indice del settore del 1,8%.

**Occorre inoltre precisare che la società predispone annualmente e sottopone all'approvazione dei Soci un bilancio di previsione composto da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario così da potere tenere monitorata la prevedibile situazione debitoria ed in generale l'andamento finanziario dei dodici mesi successivi.**

**Si dà infine atto che, in relazione a quanto prevede l'art. 3 comma 3 del D.lgs n. 14 del 12/01/2019 e sue modifiche ed integrazioni, non si ravvisa:**

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del d.lgs, 14 del 12/01/2019 verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si deve pertanto concludere **che non si ravvisano segnali di allerta** e al contempo non vi sono segnali di compromissione della **continuità aziendale** intesa come: *“Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.”* (La Relazione “Crisi di impresa – gli indici dell'allerta”).

### **3. MONITORAGGIO PERIODICO.**

L'organo amministrativo provvederà a redigere un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma su indicato.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controllo su/le società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co. 1]”*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 de/presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organica un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]”*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento de/le società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3].”*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e de/le aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].”*

*Le disposizioni de/presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati [co.5]"*

Copia della relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO, VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022 E INFORMATIVA SUGLI OBIETTIVI IMPARTITI DAI SOCI**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione del 31 marzo 2023, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022 ad integrazione di quanto già riferito nel precedente punto A) sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

La società CAAR spa è stata costituita il 27.11.1989 per volontà degli Enti pubblici Comune di Rimini, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, CCIAA di Rimini, Comune di Santarcangelo e Comune di Savignano sul Rubicone (il pubblico rappresenta attualmente il 90% del capitale sociale), affiancati da altre imprese di natura privata (10%) .

L'oggetto sociale previsto all'art 2 del proprio statuto è il seguente:

*"La società consortile opera con criteri improntati ad una economicità della gestione esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati, senza alcuna finalità di lucro. La società ha lo scopo di costruire e gestire a Rimini, anche per lotti funzionali, un nuovo mercato agroalimentare, di interesse e rilevanza che svolga contemporaneamente le funzioni di mercato alla produzione, di mercato terminale o di consumo, e di mercato di redistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, anche in ottemperanza ed in applicazione delle previsioni dell'art.11 della Legge 28.02.1986, n.41 ed in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare, nonché di individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività, purché coerente con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare, allo scopo di rafforzare il proprio sistema agroalimentare nell'area provinciale. Per conseguire il fine sopra specificato, i soci consorziati affidano in esclusiva alla società consortile il compito di stabilire e mantenere tutti i rapporti con soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione dell'intervento di cui al comma precedente. Anche in ordine allo scopo gestionale la società consortile potrà stabilire e mantenere rapporti, acquisire partecipazioni ed interessenze con soggetti pubblici e/o privati, compresi gli istituti di ricerca, le università, altre strutture di mercato e comunque con qualunque soggetto ed attraverso qualsivoglia iniziativa destinata a qualificare, rinnovare, rendere più efficiente la gestione delle attività di mercato o quelle ad esso comunque connesse. La società può inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e bancaria compresa la concessione ed accettazione di cauzioni, fidejussioni, anche a favore di terzi, garanzie, avalli e simili, nonché assumere partecipazioni in società, consorzi od enti associativi aventi attività affini, complementare o connessa alla propria."*

Il Centro è stato inaugurato nel 2002 e pertanto opera da oltre 20 anni.

Il Centro Agro Alimentare Riminese è una struttura moderna e funzionale che ospita al suo interno diverse realtà commerciali e attività di servizio: il mercato pubblico all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un padiglione dedicato al commercio di prodotti ittici e alla logistica, un padiglione per le forniture alberghiere (Cash & Carry e piattaforma logistica), un Centro direzionale servizi, l'Agenzia delle Dogane di Rimini.

Il CAAR mette a disposizione spazi e strutture attrezzate a chi vuole impiantare la propria attività di impresa; offre servizi alle imprese; crea sinergie con altre realtà economiche all'interno di una location del tutto invidiabile.

Il CAAR è stato realizzato su un'area di circa 17 ettari, all'interno della quale vi sono strutture (oltre 45.000 mq. di aree coperte e 30.000 mq di strade interne e ampi parcheggi) dedicate alle imprese insediate al suo interno e che consentono, attraverso l'alta specializzazione professionale della location (n. 100 pedane mobili, magazzini attrezzati, viabilità, parcheggi, strutture di servizio, celle frigo, . . .) un efficace svolgimento delle attività economiche.

All'interno del Centro operano n. 80 produttori ortofrutticoli locali e circa n. 50 imprese tra cui n. 30 commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, n. 1 cooperativa di facchinaggio, n. 1 società di logistica, n. 3 imprese di commercio prodotti ittici, n. 1 impresa del commercio dei fiori, n. 1 C&C per le forniture alberghiere (generi vari destinati al canale Ho.Re.Ca. ), n. 1 laboratorio di trasformazione prodotti ittici e annessa piattaforma, n. 1 Agenzia delle Dogane di Rimini, n. 1 agenzia di spedizionieri doganali, n. 1 società di informatica e tecnologia hi-tech, n. 1 impresa di servizi di manutenzione, n. 1 impresa edilizia, n. 1 sportello bancario automatico, n. 2 bar, n. 1 tabaccheria.

Le imprese insediate occupano nel complesso circa 650 lavoratori (tra titolari, dipendenti, e collaboratori), visitano il centro 300 clienti ed utenti, scaricano merci oltre 150 fornitori, pertanto più di 1.000 persone al giorno che realizzano oltre 300.000 presenze ogni anno.

La natura immobiliare (magazzini, strutture attrezzate, celle frigorifere, terreni edificabili . . .) non è che una parte del "prodotto" Centro Agro Alimentare, ove lo sviluppo di relazioni commerciali diventa prevalente rispetto alla tipologia delle strutture materiali a disposizione .

Il Centro Agro Alimentare è una grande opportunità di business: infatti non è solo una struttura (che può rendere più razionale ed efficiente il commercio) , ma rappresenta un potente strumento per la razionalizzazione ed il miglioramento :

- della distribuzione: prevalentemente *Normal Trade* (ingrosso e dettaglio) e *HO.RE.CA*
- della produzione agricola locale

Il tutto va infine commisurato alle reali caratteristiche, specificità e attitudini della realtà dell'area riminese caratterizzato da:

1. un bacino turistico delle Riviera (fortemente caratterizzato dalla stagione estiva)
2. una realtà produttiva agricola di notevole importanza (specie per il settore orticolo)
3. un interessante polo peschiero (settore ittico)
4. una spiccata predisposizione all'offerta di servizi per l'Ho.Re.Ca.

## **2. LA COMPAGINE SOCIALE.**

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è riportato nella pagine seguente:

CAAR SPA - COMPAGINE SOCIALE AL 31.12.2022	CAPITALE SOCIALE	NUMERO AZIONI	%
GRANLATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	7.455	745.516	0,08
CONSORZIO RIMINESE AGROFRUTTA S.R.L.	2.780	277.992	0,03
COOPERATIVA SERVIZI AGRICOLTURA S.C.R.L.	760	76.011	0,01
C.O.ME.R. S.C.R.L.	760	76.011	0,01
CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	255	25.474	0,00
CO.F.MO. S.C.R.L.	9.057	905.700	0,09
COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE S.C.R.L.	13.659	1.365.887	0,14
COOPERATIVA PESCATORI LA BUSSOLA	1.768	176.837	0,02
CASA DEL PESCATORE SOOC. COOP. CATTOLICA	1.768	176.837	0,02
COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI SOC. COOP.	7.832	783.192	0,08
MARR S.P.A.	163.694	16.369.374	1,69
CIA ROMAGNA SERVIZI SRL	3.580	357.960	0,04
NEW FACTOR S.P.A.	817	81.699	0,01
CONFSERVIZI S.R.L.	760	76.011	0,01
NUOVA RIMINIMPRESA S.R.L.	2.054	205.444	0,02
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	407.784	40.778.421	4,21
BANCA MALATESTIANA	89.828	8.982.801	0,93
ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.	74.980	7.498.034	0,77
BPER BANCA SPA	198.554	19.855.403	2,05
CONSORZIO TARGET SOC. CONS. A R.L.	6.038	603.800	0,06
FORMULA SERVIZI S.C.R.L.	3.018	301.817	0,03
AIR COOP S.C.R.L.	3.018	301.817	0,03
GRUPPO C.S.A. S.P.A.	2.174	217.398	0,02
CCIAA DELLA ROMAGNA	1.553.219	155.321.913	16,02
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	39.715	3.971.526	0,41
RIMINI HOLDING S.P.A.	5.769.109	576.910.915	59,49
PROVINCIA DI RIMINI	257.894	25.789.444	2,66
REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.074.529	107.452.882	11,08
<b>TOTALE CAPITALE SOCIALE</b>	<b>9.696.861</b>	<b>969.686.115</b>	<b>100,00</b>

### 3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 29 aprile 2022, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024.

Componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Giovanni Indino – Presidente;
- Maria Gabriella Piccari – Vice Presidente;
- Lucia Serra.

#### **4. ORGANO DI CONTROLLO — REVISORE.**

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 11 giugno 2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Componenti del Collegio Sindacale:

- Dott. Luca Pecci – Presidente;
- Rag. Enrica Cavalli – Membro Effettivo;
- Dott. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo .

La Società ha affidato la revisione legale al Dott. Mario Giglietti nominato con delibera assembleare in data 11 giugno 2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

#### **5. II RESPONSABILE O.D.V. (organo di vigilanza L. 231/2001)**

La società ha implementato il modello organizzativo previsto dalla Legge 231/2001 e ha nominato un Organismo di Valutazione monocratico nella persona dell'Ing. Mauro Morri.

#### **6. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E RESPONSABILE TRASPARENZA**

La società ha adottato il Programma Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

La Rag.ra Monica Ferrara, dipendente della Società, è Responsabile Prevenzione Corruzione nonché Responsabile Trasparenza.

#### **7. IL PERSONALE**

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 prevede n. 7 contratti di lavoro subordinato.

#### **8. INFORMATIVA AGGIUNTIVA RICHIESTA DAL COMUNE DI RIMINI ATTRAVERSO LA SOCIETÀ RIMINI HOLDING S.P.A.**

##### ***8.1 Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico ex D.Lgs. 175/2016 – evidenze numeriche***

L'art. 19, commi 5, 6 e7 del D. Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", prevede che le amministrazioni pubbliche fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento di oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il Comune di Rimini, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 , ha assegnato a Caar Spa i seguenti obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento:

**OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE"**

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti<sup>2</sup>, alla **"società a controllo pubblico"** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti<sup>3</sup>) **"C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile"** è **assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento": per ciascun esercizio, a consuntivo l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"<sup>4</sup> inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) sul "valore della produzione"<sup>5</sup>, non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio<sup>6</sup>.**

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

In ottemperanza alle suddette disposizioni si riporta, nella pagina seguente, la specifica tabella numerica:

---

<sup>2</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

<sup>3</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

<sup>4</sup> Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - "composizione e schemi del bilancio d'esercizio").

<sup>5</sup> Da considerarsi al netto delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2021 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2019, 2018 e 2017 (dato che all'01/01/2021 il bilancio dell'esercizio 2020 non sarà ancora stato approvato).

VERIFICA OBIETTIVO SPESE DI FUNZIONAMENTO	BILANCIO	BILANCIO	BILANCIO	INCIDENZA	BILANCIO
	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	MEDIA	CONSUNTIVO
	2018	2019	2020	2018/2019/2020	2022
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.714.002,00	2.343.201,00	2.369.772,00	2.475.658,33	2.489.446,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 1.007.265,00	- 661.835,00	- 582.506,00	- 750.535,33	- 620.527,00
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.706.737,00</b>	<b>1.681.366,00</b>	<b>1.787.266,00</b>	<b>1.725.123,00</b>	<b>1.868.919,00</b>
DI CUI COSTO DEL PERSONALE	370.856,00	363.820,00	382.926,00	372.534,00	361.834,00
DI CUI ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.335.881,00	1.317.546,00	1.404.340,00	1.352.589,00	1.507.085,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.265.858,00	2.571.803,00	2.570.867,00	2.802.842,67	2.783.413,00
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	- 349.131,00	- 195.973,00	- 195.274,00	- 246.792,67	- 186.662,00
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE NETTO</b>	<b>2.916.727,00</b>	<b>2.375.830,00</b>	<b>2.375.593,00</b>	<b>2.556.050,00</b>	<b>2.596.751,00</b>
<b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SU VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>58,52</b>	<b>70,77</b>	<b>75,23</b>	<b>68,17</b>	<b>71,97</b>
	limite spese di funzionamento 2022 ipotesi con % media				1.770.288,54
	spese di funzionamento 2022 conseguite				1.868.919,00
	delta maggiori spese funzionamento rispetto a obiettivo				98.630,46
	delta percentuale				3,80

Dalla tabella si rileva che non risulta rispettato l'obiettivo in quanto l'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione del 2022 ha superato l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio per un valore percentuale del 3,80% pari ad un valore nominale di euro 98.630.

Lo scostamento rilevato è sostanzialmente dovuto dall'incremento delle **spese per servizi condominiali** che riportano un valore medio del triennio 2018-2020 pari ad euro 643.219 a fronte di un valore del consuntivo 2022 pari ad euro 772.003 **con una variazione in aumento pari ad euro 128.784**, quasi interamente costituita dal costo dell'energia elettrica che nel 2022, rispetto all'esercizio precedente, ha registrato un incremento pari ad Euro 109.457 (+ 93%).

Si evidenzia che la Società sta ponendo in essere tutto quanto possibile per la riduzione dei consumi di energia elettrica al fine di comprimere i conseguenti oneri.

In particolare:

- nell'esercizio 2022 si è proceduto alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti del Padiglione 1 con nuovi corpi illuminanti a tecnologie led, operazione che ha visto la sua completa realizzazione negli ultimi mesi del 2022 e che pertanto produrrà effetti economicamente rilevanti dall'esercizio 2023;
- nell'esercizio 2023, come previsto nel Bilancio di Previsione 2023 approvato dai Soci in data 29.11.2022, la società realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico di rilevante potenza dedicato all'autoconsumo collettivo degli operatori del Centro.

Si dà infine atto che con decorrenza dall'esercizio 2023 il Comune di Rimini, ha modificato alcuni precedenti parametri per la verifica dell'incidenza delle spese di funzionamento escludendo - tra le altre - le spese per i servizi condominiali come di seguito riportato.

**OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE "SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO" (DIRETTO E/O INDIRETTO, ANCHE CONGIUNTO) DEL COMUNE DI RIMINI (estratti dal Documento Unico di Programmazione del Comune di Rimini 2023-2025 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 272 del 26 luglio 2022**

Obiettivo attribuito a C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE, in relazione alle spese di funzionamento ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, per l'anno 2023:

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti<sup>7</sup>, alla **"società a controllo pubblico"** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti<sup>8</sup>) **"C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile"** è assegnato, **con decorrenza dal 2023 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento": per ciascun esercizio, a consuntivo l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento"** (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"<sup>9</sup> inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico, dei costi relativi ai c.d. "servizi comuni" così come definiti nel vigente "Regolamento di gestione interno per l'utilizzo degli spazi e dei servizi di uso comune", dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) **sul "valore della produzione"<sup>10</sup>, non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, debitamente approvati<sup>11</sup>.**

**Prospetto di confronto tra conto economico preventivo 2022 e conto economico consuntivo 2022**

Vedasi tabella riportata nella pagina seguente.

---

<sup>7</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

<sup>8</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

<sup>9</sup> Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - "composizione e schemi del bilancio d'esercizio").

<sup>10</sup> Da considerarsi al netto dei proventi per rimborso dei costi per servizi comuni e delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

<sup>11</sup> In sede di predisposizione del bilancio di previsione l'incidenza annua media aritmetica percentuale dovrà essere determinata con riferimento ad un bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso e agli ultimi due bilanci di esercizio precedenti debitamente approvati.

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 31/12/2022	PREVENTIVO 2022	VAR CONS. 2022 VS PREV. 2022
<b>A) Valore della produzione</b>				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.456.677	2.425.430	31.247
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5)	Altri ricavi e proventi:			
	- vari	140.074	0	140.074
	- contributi in conto esercizio			
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)	186.662	194.903	-8.241
		326.736	194.903	131.833
	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.783.413</b>	<b>2.620.333</b>	<b>163.080</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.098	0	5.098
7)	Per servizi	1.276.847	1.243.555	33.292
8)	Per godimento di beni di terzi			
9)	Per il personale			
	a) Salari e stipendi	248.983	286.235	-37.252
	b) Oneri sociali	88.032	96.000	-7.968
	c) Trattamento di fine rapporto	24.819	21.265	3.554
	d) Trattamento di quiescenza e simili			
	e) Altri costi			
		361.834	403.500	-41.666
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
	a) Ammortamento delle immobilizz. immateriali	7.456	4.700	2.756
	b) Ammortamento delle immobilizz. materiali	613.071	640.000	-26.929
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
		620.527	644.700	-24.173
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2.376	0	-2.376
12)	Accantonamento per rischi		10.000	
13)	Altri accantonamenti			
14)	Oneri diversi di gestione	227.516	217.186	10.330
	<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.489.446</b>	<b>2.518.941</b>	<b>-19.495</b>
	<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>293.967</b>	<b>101.392</b>	<b>192.575</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
15)	Proventi da partecipazioni:			
	- da imprese controllate			
	- da imprese collegate			
	- altri			
16)	Altri proventi finanziari			
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
	- da imprese controllate			
	- da imprese collegate			
	- altri			
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
	d) da proventi diversi dai precedenti			
	- da imprese controllate			
	- da imprese collegate			
	- da controllanti			
	- altri	37	1.500	-1.463
		37	1.500	-1.463
17)	Interessi e altri oneri finanziari:			
	- da imprese controllate			
	- da imprese collegate			
	- da controllanti			
	- altri	77.175	74.544	2.631
		77.175	74.544	2.631
17-bis)	utili e perdite su cambi			
	<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(77.138)</b>	<b>(73.044)</b>	<b>(4.094)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
18)	Rivalutazioni:			
	a) di partecipazioni			
	b) di immobilizzazioni finanziarie			
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19)	Svalutazioni			
	a) di partecipazioni			
	b) di immobilizzazioni finanziarie			
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	17.085		
	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-17.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>199.744</b>	<b>28.348</b>	<b>188.481</b>
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
	a) Imposte correnti	41.400	19.300	22.100
	b) Imposte differite			
	c) Imposte anticipate			
	d) Imposte relative ad esercizi precedenti			0
	e) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		(41.400)	(19.300)	(22.100)
23)	<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>158.344</b>	<b>9.048</b>	<b>149.296</b>

**8.2 Relazione sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding SpA per l'anno 2022**

Il Comune di Rimini, ha assegnato a C.A.A.R. S.p.A. per l'esercizio 2022 una serie di obiettivi strategici e, in ordine al loro raggiungimento, si precisa quanto segue analiticamente per ciascun obiettivo ricevuto.

Vedasi tabella riportata nella pagina seguente.

OBIETTIVI STRATEGICI 2022							
A	B	C	D	E	F	G	H
	OBIETTIVI STRATEGICI	pesatura % del singolo obiettivo su complesso degli obiettivi assegnati	BREVE RELAZIONE	% CONSEGUIMENTO			
				percentuale di raggiungimento al 30/06/2022	percentuale di raggiungimento ponderata al 30/06/2022 (C x E)	percentuale di raggiungimento al 31/12/2022	percentuale di raggiungimento ponderata al 31/12/2022 (C x G)
1	Promozione sistematica delle potenzialità ricettive del centro, mediante locazione degli spazi ancora sfitti (anche attraverso adeguamenti delle strutture alle richieste del mercato immobiliare) mediante consultazione di tutte le agenzie immobiliari del territorio e dei potenziali clienti (tramite utilizzo della propria mailing list)	10%	In data 21/04/2022 è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di 1 stand mercato ortofruttilicolo conclusosi positivamente con l'assegnazione del box. Questa operazione ha confermato il mantenimento della piena occupazione del padiglione Ortofrutta. Ai fini della piena locazione del centro, nel direzionale, restano ancora sfitti solamente un locale "ex ristorante" ed un locale allo stato grezzo. Per quest'ultimo è previsto nell'anno 2023 un completamento per renderlo fruibile ad eventuale collocazione.	90%	9%	90%	9%
2	Realizzazione di parte (annuale) degli interventi previsti dal Piano pluriennale (manutenzioni e investimenti) per rendere le strutture più adeguate alle richieste del mercato immobiliare. Il tutto assicurando la copertura finanziaria degli interventi e l'equilibrio finanziario, e comunque prevedendo, per il 2022, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano investimenti: interventi per complessivi €1.782.000 (dei quali 1.538.000 euro per investimenti e 244.000 euro per manutenzioni)	10%	Nel corso dell'esercizio 2022 la Società ha realizzato i seguenti principali investimenti: schermature aree raccolta rifiuti, nuova strada ingresso Pad. 3, sostituzione lampade gallerie e box ortofrutta con tecnologia led. Per quanto attiene la realizzazione del parcheggio riservato al Pad. 2 il CdA ha valutato di posticiparla all'esercizio 2023 in quanto la Società ha partecipato al bando MIPAAF "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" prevista nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR. Il suddetto parcheggio così come l'impianto fotovoltaico (vedasi commento obiettivo 5) sono stati inseriti nel progetto quali interventi agevolabili dai contributi PNRR.	60%	6%	90%	9%
3	Realizzazione degli investimenti "produttivi" (piattaforme logistiche) nei limiti delle potenzialità urbanistiche	10%	E' stata conclusa la progettazione esecutiva e la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'impresa costruttrice il parcheggio riservato all'azienda di logistica insediata nel Pad. 2. La realizzazione del piazzale, rinviata all'esercizio 2023 come precisato nel commento dell'obiettivo n. 2, oltre a produrre un migliore e più ordinato utilizzo delle aree del CAAR produrrà nuovi ricavi per la Società.	50%	5%	75%	8%
4	Rafforzamento e innovazione del mercato ortofruttilicolo pubblico all'ingrosso, anche attraverso la riqualificazione del sistema regolamentare (nuova edizione del regolamento di mercato ortofruttilicolo), l'analisi e gestione dei contratti di locazione in scadenza, il potenziamento del sistema di sicurezza e il controllo degli accessi.	10%	Il processo di revisione del sistema regolamentare di mercato ha trovato riscontro nel primo semestre dell'anno 2021 e nel corso dell'anno 2022 si è evidenziato un miglioramento nell'ordinamento logistico della struttura e nel rispetto dei regolamenti. Nel corso dell'anno si sono avuti diversi incontri con i conduttori, anche riuniti nella associazione Fedagro Rimini, per la sottoscrizione dei contratti in scadenza e ottenimento di fidejussione a garanzia di eventuali inosservanze del nuovo regolamento. Dopo diverse trattative si è giunti alla conclusione del percorso e alla firma dei contratti. Nel contempo si è quasi completamente realizzato il sistema del controllo accessi che diventerà operativo dai primi giorni dell'anno 2023.	80%	8%	100%	10%
5	Proseguimento dell'attività di qualificazione del centro nell'ottica della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia (già in atto ma da potenziare), dei progetti per la riduzione dei rifiuti da smaltire e del riutilizzo degli imballi, con introduzione della domotica per il controllo dei consumi dell'energia e della produzione da fotovoltaico	15%	Le modifiche normative nell'ambito degli impianti fotovoltaici, così come la partecipazione al bando agevolato con i contributi del PNRR (VEDASI COMMENTO ALL'OBIETTIVO N. 2) hanno consigliato di attendere per la realizzazione di un'estensione dell'impianto esistente. L'attuale legislazione favorisce la creazione di "comunità energetiche" e gli studi di fattibilità promossi dal CAAR privilegiano questo tipo di scelta tecnico-amministrativa non ancora realizzabile per la mancanza dei necessari decreti attuativi di cui è prevista l'emaneazione nel corso dell'esercizio 2023. Conseguentemente la materiale realizzazione dell'impianto e la sua messa in esercizio sono state necessariamente posticipate all'esercizio 2023. E' stata conclusa la sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a led per tutto il padiglione 1, attività finalizzata, tra l'altro, a diminuire i consumi di energia elettrica sostenuti dai conduttori del mercato. E' stata conclusa la realizzazione dell'area di riciclo degli imballi, ed è ancora in fase di verifica il progetto di miglioramento dei processi di gestione dei rifiuti attraverso la redazione di un regolamento ed eventuali sistemi premianti per una migliore differenziazione dei rifiuti.	50%	8%	95%	14%
6	Proseguimento di una politica di stabilità dei costi, di allineamento negli anni al budget, con costante tendenza al miglioramento del risultato economico senza pregiudicare la qualità del servizio	10%	L'attività gestionale continua ad essere improntata ad una grande attenzione nel controllo dei costi; l'esercizio in esame ha visto, come per tutte le imprese, un incremento significativo del costo dell'energia elettrica che comporterà una variazione negativa delle previsioni fatte controbilanciata dai risparmi ottenuti su oneri di natura diversa. Nel complesso i costi della produzione 2022 sono risultati inferiori rispetto a quelli dell'esercizio precedente per euro 70.247 pari al -2,82%.	90%	9%	100%	10%
7	Ricerca delle migliori condizioni per la gestione della finanza attiva e l'accesso a fonti necessarie per sostenere il piano investimenti, anche a fronte del mancato rimborso degli oneri di urbanizzazione del piano particolareggiato, valutando costantemente alternative che possano migliorare i rendimenti e al tempo stesso garantire sicurezza agli impleghi	15%	Le politiche di finanza attiva sono rimaste sospese per una prudente valutazione del C.d.A., fino al completamento degli investimenti previsti per l'esercizio 2022 nonché per l'attuale volatilità dei mercati finanziari.	0%	0%	0%	0%
8	Ottenimento della variante urbanistica al P.P. ( con utilizzo di art. 53 LR 24/17) funzionale alla realizzazione di un ingresso autonomo al padiglione 3, sulla strada-fronte Ikea, necessaria per il progetto di controllo accessi.	10%	Negli ultimi mesi del 2021 si è individuato il percorso tecnico urbanistico per l'ottenimento della variante al P.P. Il CAAR nel 2022 ha ottenuto il Permesso per costruire la bretella di collegamento con la viabilità ordinaria interamente realizzata ed entrata in funzione nel mese di dicembre.	100%	10%	100%	10%
9	Progetto aggregazione Regione E.R. (Bologna, Parma, Rimini, Cesena)	10%	A seguito della volontà espressa dalla nuova Amministrazione Comunale di Bologna di sospendere ogni analisi e atto propedeutici ad una fusione societaria con Parma Cesena e Rimini si è proceduto alla verifica della fattibilità di un'operazione circoscritta a Parma, Cesena e Rimini, attività che non ha portato esito positivo. Il protocollo di Intesa sottoscritto tra le Società di Bologna, Parma, Cesena e Rimini è scaduto in data 30.06.2022.	0%	0%	0%	0%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>			<b>55%</b>		<b>70%</b>

## **9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022**

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al paragrafo 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, Co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo. Dall'utilizzo degli strumenti utilizzati (indicatori) esposti nel paragrafo 2 del Programma sono emerse considerazioni che non rilevano situazioni allarmanti.

Pertanto in ordine alla Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art D. Lgs. 175/2016, non si segnalano situazioni di superamento dei parametri fisiologici di "normale" andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione ed al mantenimento della continuità aziendale si dà atto che il Bilancio di Previsione 2023 approvato dai Soci in data 29 novembre 2022 prevede il conseguimento di un utile di esercizio e ricavi da locazione in linea con quelli dell'esercizio precedente, se non in moderata crescita, così come il regolare assolvimento degli investimenti programmati e degli impegni assunti.

Nonostante la forte incertezza determinata dal conflitto in corso sul territorio dell'Ucraina, che continuerà a caratterizzerà il mercato nazionale ed internazionale nei prossimi mesi, ed in particolare quello di riferimento della clientela della Società, costituito prevalentemente dal territorio provinciale di Rimini a forte vocazione turistica, in base alle valutazioni effettuate sul prevedibile andamento economico e finanziario, si ritiene che le attività della filiera alimentare e logistica continueranno ad operare regolarmente e conseguentemente a mantenere i propri impegni economici assunti con la Società relativamente al pagamento dei canoni di locazione

## **10. CONCLUSIONI**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

## **C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale,*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione,*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea."*

In base al co. 4:

*"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e*

*pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

In base al Co. 5:

*“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quel/i di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.*

Si ritiene necessario meglio definire la portata degli strumenti dell'art. 6 comma 3 del Tuspp. Va constatato che gli “strumenti” elencati nel comma terzo dell'art. 6, in realtà, si riferiscono più propriamente al sistema dei controlli interni che a quello dell'amministrazione in senso stretto. Occorre infatti evidenziare che la norma in questione permette alle società a controllo pubblico di istituire un ufficio di controllo interno; quest'ultimo – da un lato – deve cooperare con l'organo statutario di controllo, ossia con il collegio sindacale, rispondendo tempestivamente alle sue richieste, e – dall'altro lato – deve svolgere la verifica sulla regolarità e sull'efficienza della gestione, provvedendo alla redazione periodica di apposite relazioni indirizzate allo stesso collegio sindacale. L'istituzione dell'ufficio di controllo interno, tuttavia, non può determinare la riduzione delle funzioni del collegio sindacale, che, ai sensi dell'art. 2403 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'ufficio in questione, dunque, può fungere innanzitutto da supporto al collegio sindacale e – come si desume dal testo della disposizione in commento – deve concentrarsi sulla verifica della regolarità e dell'efficienza della gestione. Alla luce del testo e della ratio della lettera b) del comma 3 dell'art. 6 del Tuspp, emerge che le funzioni dell'ufficio di controllo hanno innanzitutto carattere ausiliario e di sostegno di quelle attribuite al collegio sindacale. Tale strumentalità investe l'insieme delle competenze demandate all'organo statutario di controllo, tanto che l'ufficio in questione ne diviene un preminente interlocutore. La necessità di una competenza propria dell'ufficio summenzionato può ricavarsi dalla medesima lett. b), ove è testualmente stabilito che esso “trasmette all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione”. Da tale espressione si evince che la competenza dell'ufficio dovrebbe essere caratterizzata primariamente dall'obbligatoria redazione di relazioni per il collegio sindacale con riferimento principale alla regolarità e all'efficienza della gestione, che afferiscono ai principi di corretta amministrazione. Il controllo esercitato dall'ufficio, dovrebbe concentrarsi anche sull'efficienza, menzionata nella lettera b), che va però intesa in senso ampio, così da includere efficacia ed economicità; si tratterebbe dunque del controllo di gestione, che – appunto – mira ad accertare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità al fine di ottimizzare – anche mediante tempestivi interventi di correzione – il rapporto tra costi e risultati. In breve, l'art. 6 costituisce il fondamento normativo della legittimità dell'audit interno, che ha lo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione, la coerenza dei processi decisionali con gli obiettivi strategici, l'osservanza della legge e delle norme statutarie. L'ufficio deve perciò disporre di poteri di verifica sia mediante controlli diretti presso le unità operative sia mediante l'analisi di dati e informazioni provenienti dalle stesse unità in modo costante. Tali verifiche devono tuttavia inserirsi in un piano coordinato dei controlli, che investirebbero anche il reale rispetto delle disposizioni interne concernenti i processi produttivi e decisionali. L'esito di tale attività è rappresentato dalle relazioni trasmesse al collegio sindacale.

L'adozione di un ufficio per il controllo interno, secondo quanto desumibile dalle prime interpretazioni sopra riportate, è funzionale alle dimensioni dell'attività sociale e deve essere adeguatamente proporzionato alle relative esigenze informative.

Per Carr, l'attività è caratterizzata dalle concessioni in affitto di alcuni padiglioni esterni alla struttura centrale, quest'ultima dedicata a mettere a disposizione spazi e strutture attrezzate a chi vuole impiantare la propria attività di imprese. Nella struttura centrale viene svolta il mercato pubblico all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un padiglione è dedicato al commercio di prodotti ittici e alla logistica, ed un padiglione per le forniture alberghiere (Cash & Carry e piattaforma logistica), un Centro direzionale servizi. Per lo svolgimento di tali attività l'organigramma prevede sette unità di lavoratori dipendenti.

Le informazioni gestionali sono gestite dal neominato direttore generale che assolve le funzioni su indicate. La costituzione di un ufficio di controllo separato ed autonomo dagli uffici amministrativi e dalla direzione generale appare sovrabbondante e dai costi di funzionamento non facilmente giustificabili, nella

considerazione che come verrà infra indicato, la società dispone anche di altri organi di controllo quali RPCT e ODV.

Tutela della concorrenza e sistemi di controllo: Nel dettaglio, come si è sopra accennato, la lettera a) del comma 3 dell'art. 6 prevede l'integrazione degli strumenti di governo societario con regolamenti interni volti a garantire la conformità delle attività alle norme sulla concorrenza. Ciò evoca l'adozione dei cosiddetti programmi di antitrust compliance, che promuovono e rafforzano il rispetto della citata normativa da parte della società. A tal riguardo si vedano le azioni compiute riportate nel prospetto che segue.

Si precisa che con delibera dell'assemblea dei soci del 22/06/2021 è stata definita la qualificazione della società ai fine delle seguenti disposizioni di legge:


- Legge n. 190 del 6/11/2012, c.d. Legge Anticorruzione
- D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. Decreto Trasparenza
- D.lgs. n. 39 del 8/04/2013 c.d. Decreto inconfiribilità e incompatibilità
- D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 c.d. Codice dei Contratti Pubblici
- D.lgs. n. 175 del 19/08/2016 c.d. Testo unico delle Società Pubbliche

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato <i>Governance della compliance alla normativa delle società a controllo pubblico</i> - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori; - regolamento acquisti in economia (allegato al regolamento di cui al precedente); - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale <i>Governance per la tutela della concorrenza</i> - regolamento mercato ittico; - regolamento mercato orto frutticolo	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		si veda sopra
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato (- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato programmi di responsabilità sociale	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Rimini, li 31 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Indino  


**Il sottoscritto Rag. Paolo Damiani, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.  
Bollo virtuale RN: Aut. Dir. Reg. Emilia Romagna n. 2016/70586 del 14.12.2016**